COMUNE DI SIRMIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

*****

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 26 del 28/04/2025.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA "TARI" PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di aprile alle ore 18:08 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
LAVELLI LUISA	P		DOMENEGONI GIOVANNA	P	
BOSCHI ELENA	P		SALAORNI ROBERTO	P	
FERRARI MAURIZIO	P		BERTOLDI MARCELLO	P	
PADOVAN MASSIMO	P		VOLPI ANDREA	P	
BOCCHIO MIRIA	P		CAMPAGNOLA ROBERTO	P	
TOSADORI GIANFRANCO	P		ERMOGENE SOFIA	P	
GENOVESI RICCARDO	P				

Presenti: 13 - Assenti: 0

Il Segretario Generale, Giovanni Antonio Cotrupi, assiste alla seduta.
Il Sindaco Luisa Lavelli, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il verbale di trascrizione integrale del dibattito, redatto da sistema automatico CONCILIUM e successivamente verificato, sarà depositato agli atti dell'Ufficio Segreteria Generale.

Il Sindaco-Presidente, Luisa Lavelli, dà lettura dell'oggetto posto al n. 3 dell'ordine del giorno: **"ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA "TARI" PER L'ANNO 2025"**

L'assessore, Elena Boschi, introduce brevemente l'argomento in oggetto al Consiglio Comunale ed in seguito cede la parola al consulente, dott. Giorgio Guenzani.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018,
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità",
- la legge 27 luglio 2000, n. 212,
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale",
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244,
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147,
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti,
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116;

RICHIAMATO l'art. 3 c. 5-quinquies del D.L. 228/2021 che dispone quanto segue: "5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

(di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati",
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente",
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF),
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR",
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF),
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti",
- l'"Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità,
- la deliberazione dell'Autorità n. 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti,
- la deliberazione dell'Autorità n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati",
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF,
- la deliberazione dell'Autorità 493/2020/R/RIF di aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021,
- il documento per la consultazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 72/2021/R/RIF, recante "Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati",
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)",
- la determina 31 marzo 2021, 01/DRIF/2021, recante "Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF",
- il documento per la consultazione dell'Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF, recante "Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";

- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante "Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali",
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente, il suo Allegato A,
- il documento per la consultazione dell'Autorità 12 ottobre 2021, 422/2021/R/RIF, recante "Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Orientamenti finali",
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)",
- la determina dell'Autorità 04 novembre 2021, 2/DRIF/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025",
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A recante il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF),
- la deliberazione dell'Autorità n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 con la quale sono state previste due componenti perequative che non rientrano nel computo dei costi di riferimento del servizio, ma che tuttavia sono aggiunte nell'avviso di pagamento della TARI con separata evidenza, riferite alla copertura di:
    - agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari a € 1,50/utenza,
    - rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare/laghi/fiumi/bacini idrici, pari a € 0,10/utenza;
- la deliberazione dell'Autorità n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 avente ad oggetto: "AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)" mediante la quale l'Autorità ha definito i criteri e le modalità di aggiornamento biennale per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, così come già previsto nella sopracitata Delibera n. 363/2021,
- la determina dell'Autorità 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 con la quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif,
- la deliberazione dell'Autorità n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025 avente ad oggetto: "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente",

- al comma 683 dispone che "*il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]"*;

VISTI anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento,
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*",
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 228/20211 (conv. in legge n. 15/2022) che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

RICHIAMATO l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) alla Deliberazione 15/2022/R/RIF che dispone quanto segue: "*Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito*";

DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale ha adempiuto all'obbligo richiamato al punto precedente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 20/04/2022, con la quale ha adottato lo schema regolatorio I "livello qualitativo minimo";

ATTESO che l'elaborazione del PEF relativo all'anno 2025 è avvenuta avvalendosi della revisione infra-periodo, come ammessa dalle disposizioni di seguito indicate:

- dagli articoli 8.5 e 8.6 della delibera n. 363/2021 di ARERA che individuano, quale

motivazione alla base della revisione, situazioni che possono pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, a causa dell'inadeguatezza dei dati inseriti nel 2022, rispetto al nuovo contesto entro cui ci si trova ora ad agire,

- dall'articolo 4.7 dell'Allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, che consente all'ETC di presentare una revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, quando accerta situazioni di squilibrio economico e finanziario,
- dall'articolo 28.4 del citato Allegato A, alla Deliberazione n. 363/2021 di ARERA che dispone che l'organismo competente, ossia dall'ETC se presente, possa decidere se procedere con la revisione, qualora individui circostanze straordinarie tali da mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEF medesimo o che possano arrecare pregiudizio agli equilibri di bilancio dei gestori,
- dalla deliberazione dell'Autorità n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 con la quale sono state previste due componenti perequative che non rientrano nel computo dei costi di riferimento del servizio,
- dalla deliberazione dell'Autorità n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 avente ad oggetto: "AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)" mediante la quale sono sati definiti i criteri e le modalità di aggiornamento biennale per il secondo periodo regolatorio 2024-2025,
- dalla deliberazione dell'Autorità n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025 avente ad oggetto: "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti",
- dalla determina dell'Autorità 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 con la quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

PRESO ATTO:

- **CHE** il Piano Economico Finanziario trasmesso da Sirmione Servizi srl, soggetto gestore, con posta certificata (note prot. n.10779 del 12/04/2024, prot. n.11866 del 23/04/2024 e prot. n.11253 del 16/04/2025), ammonta a € 2.727.833,00 IVA compresa,
- **CHE** ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
    a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge,
    b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

PRESO quindi atto che, ai sensi dell'art. 6.3 dell'Allegato A della Delibera n. 443/2019 di ARERA il Comune di Sirmione, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

VISTO il Piano Economico Finanziario, redatto da Sirmione Servizi Srl, allegato alla presente (All. A_PEF_MTR), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi

per l'anno 2025 di € 2.996.961,00 IVA compresa, così ripartiti:

- COSTI FISSI €. 1.278.704,00 IVA compresa;
- COSTI VARIABILI € 1.718.258,00 IVA compresa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, "*i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità*";

DATO ATTO:

- **CHE** a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate,
- **CHE** la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è orientata, pur sempre in rapporto all'effettivo e oggettivo carico di rifiuti prodotti, ad una ragionevole graduazione (mediante congrue ripartizioni tariffarie, ma anche mediante possibili riduzioni ed esenzioni coerentemente con la previsione di cui all'art. 49, comma 10 del Dlgs. n. 22/1997);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 in data 29/04/2024, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2024;

RITENUTO in proposito di evidenziare che le vigenti tariffe sono state determinate assumendo il criterio della ripartizione del territorio comunale in fasce territoriali tramite l'Indice territoriale di cui all' art.4 c. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158:

- UTENZE NON DOMESTICHE:
  Zona NORD
  Zona SUD
- UTENZE DOMESTICHE:
  Zona NORD
  Zona SUD

TUTTO CIÒ PREMESSO, vista l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025, di cui alla Tabella B) relativa alle Utenze Domestiche e alla Tabella C) relativa alle Utenze Non Domestiche;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia"*;

DATO ATTO che l'importo complessivo del P.E.F. per l'anno 2025 ammonta ad € 2.727.833,00 iva compresa di cui € 1.163.875,00 in Parte Fissa ed € 1.563.957,00 in parte Variabile, e la stessa trova copertura nello stanziamento del Cap. "09031.03.029330001 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESTAZIONE DI SERVIZI raccolta e smaltimento rifiuti" del bilancio di previsione anno 2025;

RICHIAMATO inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Rag. Luisella Ghidoni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli n. 9, con voti astenuti n. 0, con voti contrari n. 4 (consiglieri di minoranza: Marcello Bertoldi, Andrea Volpi, Roberto Campagnola e Sofia Ermogene) espressi con sistema elettronico Concilium da n. 13 consiglieri presenti e votanti in forma palese,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1. Di **APPROVARE** per l'anno 2025, il *Piano Economico Finanziario*, (periodo regolatorio 2022-2025) con i relativi allegati (All. A), parte integrante e sostanziale, così come validato dall'ente di governo denominato "Comune di Sirmione" (All. D), quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA, e le *tariffe della TARI* relative alle utenze domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C), quali parti integranti e sostanziali;

2. Di **QUANTIFICARE** l'importo totale del P.E.F. in complessivi € 2.727.833,00, iva compresa, suddiviso in costi del gestore per € 2.525.730,00 e in costi a carico del Comune per € 202.102,00, dando atto che tale importo è stanziato al Cap. di spesa "09031.03.029330001 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESTAZIONE DI SERVIZI raccolta e smaltimento rifiuti" del Bilancio di Previsione 2025, che presenta la necessaria disponibilità;

3. Di **DARE** atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 % (cinque per cento);

4. Di **STABILIRE** che, per l'anno 2025, il pagamento è previsto in 2 rate e precisamente:
    - entro il 31/10/2025

- entro il 31/12/2025

5. Di **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

6. DI **TRASMETTERE** ad ARERA il Piano Economico Finanziario 2024- 2025 validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione con le modalità previste dall'Allegato 1 alla determina 6 novembre 2023 n.1/2023 - DTAC;

7. Di **DISPORRE** la trasmissione della presente delibera, a cura degli uffici amministrativi, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del TUEL;

8. Di **DARE ATTO** che, ai sensi della legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione distaccata di Brescia – al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento e la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, al fine di evitare eventuali ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti favorevoli n. 9, con voti astenuti n. 0, con voti contrari n. 4 (consiglieri di minoranza: Marcello Bertoldi, Andrea Volpi, Roberto Campagnola e Sofia Ermogene) espressi con sistema elettronico Concilium da n. 13 consiglieri presenti e votanti in forma palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA "TARI" PER L'ANNO 2025

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Luisa Lavelli
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Giovanni Antonio Cotrupi
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)